



Sede Operativa:
Vicolo Santa Maria Maggiore 1,
50123 Firenze
Tel. 055 411253 Fax 055 4249127
info@casadellacreativita.it

Sede Legale:
Via Maragliano 31/A, 50144 Firenze
Tel. 055321841 Fax 0553215216
info@casadellacreativita.it
C.F. / P. Iva: 05858110488

STATUTO

Titolo I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1 – Denominazione sociale

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "CASA DELLA CREATIVITA' S.c.r.l."

Articolo 2 - Sede

La società consortile ha sede nel comune di Firenze.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3 - Durata

La durata della società consortile è stabilita fino al 31 dicembre 2014, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberare nei modi di legge.

Titolo II: OGGETTO

Articolo 4 – Oggetto sociale

La società ha causa consortile e quindi non ha scopo di lucro diretto, ma agisce con l'esclusiva finalità di favorire lo svolgimento dell'attività degli enti e delle imprese che ne sono socie.

La società consortile ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

gestione di spazi a vocazione culturale, museale, di formazione, di comunicazione, di intrattenimento, compreso la gestione di book shop, ristoro, vendita di prodotti editoriali, multimediali, di design e artigianato, enogastronomici;

gestione e produzione di eventi, manifestazioni culturali, corsi di formazione;

gestione e realizzazione di campagne di comunicazione, informazione e pubblicitarie sia per gli aspetti di creazione e produzione degli oggetti della comunicazione (video, audio, grafica, ecc.) che della pianificazione di mezzi, che della realizzazione di eventi collegati;

servizi di produzione del contenuto, uffici stampa, realizzazione di prodotti editoriali quali libri, riviste, e di prodotti multimediali, video, audio, internet sia per uso proprio che per conto terzi;

gestione e realizzazione di mostre e servizi espositivi;

servizi nel settore della produzione di eventi, della formazione, della comunicazione per enti, aziende, consorzi, associazioni culturali.

La società consortile potrà svolgere tali attività sia nei confronti degli enti e delle imprese che ne sono socie, sia nei confronti della generalità dei terzi.

Articolo 5 – Attività complementari

La società consortile potrà infine, in via complementare e non prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ivi compresa l'assunzione, non a scopo di collocamento, di interessenze e partecipazioni in enti e società, potendo, nell'interesse di queste ultime, il tutto semprechè tali operazioni siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e non siano esercitate nei confronti del pubblico.

Titolo III : CAPITALE SOCIALE – NUOVI SOCI - FONDO CONSORTILE

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di € 30.000,00 (trentamila/00) diviso in quote anche di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiore a € 1,00 (uno) o suoi multipli.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

L'organo amministrativo, a norma di quanto previsto dall'art. 2481 C.C., ha la facoltà, da esercitare entro cinque anni dall'iscrizione della società consortile nel registro delle imprese, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino all'ammontare complessivo di € 100.000 (centomila/00).

Articolo 7 – Quote sociali

La quota, nel suo valore minimo, è indivisibile.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale posseduto.

Il caso di proprietà è regolato dalla legge.

Articolo 8 – Nuovi soci

Chi desidera divenire socio della società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese;
- b) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;
- c) l'indicazione della partecipazione che si vuole ottenere.

Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per Statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

Qualora venga accolta la domanda e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori procederanno senza indugio con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 (se oltre il termine quinquennale prescritto, sarà compito dell'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi del seguente art. 22). Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla società.

Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, a versare le quote sociali ed una quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

In ogni caso, la qualifica di socio è subordinata alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale che non potrà comunque superare il 20% dello stesso.

Nel caso in cui, dopo aver proceduto ad almeno un aumento di capitale, uno o più soci detenessero una quota di capitale sociale superiore al limite predetto, il Consiglio di Amministrazione fisserà un termine entro il quale detti soci dovranno provvedere a ridurre le quote di partecipazione nei limiti statutari.

Articolo 9 – Fondo consortile

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, alla società.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società.

Ciascun socio potrà usufruire dell'attività della società secondo le proprie necessità, e sarà tenuto a corrispondere alla società, in conformità alle previsioni dell'art. 2615-ter c.c., un contributo annuo che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza dei versamenti, tenendosi in considerazione le esigenze finanziarie, gli eventuali disavanzi di gestione e l'attività svolta dalla società consortile a favore dei singoli soci.

Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società.

In sede di costituzione ciascun socio fondatore è obbligato al versamento nel fondo consortile di euro

70.000 (settantamila/00). Tale importo sarà versato nelle casse sociali con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, comprensivo dell'eventuale numero di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, per ogni rapporto con la società consortile o fra i soci, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 11 – Diritto di prelazione

Nel caso che un socio intenda trasferire, per atto tra vivi a titolo oneroso, anche indirettamente tramite la cessione di un contratto fiduciario, in tutto o in parte, la propria quota o particolari diritti sulla stessa, compresi i diritti di opzione, egli dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, tramite l'organo amministrativo, indicando il prezzo offerto, i termini del pagamento e le generalità dell'acquirente; l'organo amministrativo dovrà comunicare l'offerta agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Gli altri soci avranno il diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione, fra loro, alle quote rispettivamente possedute, o anche diversamente, se fra loro d'accordo e nel caso di rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte di uno o più soci, semprechè in ogni caso la prelazione venga esercitata per l'intera quota offerta in vendita ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo.

Il trasferimento della quota, o relativi diritti, deve essere comunque perfezionato entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che abbia esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Firenze, che si pronuncerà entro novanta giorni e provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Articolo 12 – Trasferimento delle quote sociali

Ai fini di quanto previsto nel presente e nei precedenti articoli, con il termine "trasferire" s'intende qualsiasi atto a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, in via esemplificativa, vendita, permuta, conferimento in società, fusione, scissione e donazione), anche di tipo esecutivo, in forza del quale, in via diretta o indiretta, si fa conseguire a terzi la proprietà o altri diritti sulle quote, compresi i relativi diritti di opzione. Sono vietate la donazione, la permuta ed il conferimento delle quote.

Articolo 13 – Pegno su quote

Le quote non potranno essere costituite in pegno, nè cedute in garanzia, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Articolo 14 – Finanziamenti dei soci

Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, la società consortile potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia fruttiferi che infruttiferi, di importo anche non proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

TITOLO IV: RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Articolo 15

Il diritto di recesso spetta inderogabilmente ai soci che non hanno consentito (dissenzienti) alle seguenti deliberazioni:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) trasformazione della società consortile;
- c) fusione o scissione della società consortile;
- d) revoca dello stato di liquidazione;
- e) trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- h) rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Il diritto di recesso spetta inoltre inderogabilmente nei seguenti casi:

- i) qualora la società modifichi il proprio termine, stabilendo una durata a tempo indeterminato;
- l) nell'ipotesi in cui esista un soggetto esercente attività di direzione e coordinamento per le fattispecie previste dall'art. 2497-quater C.C.;
- m) ai soci che non hanno consentito (dissenzienti) all'aumento di capitale con offerta delle quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta al socio e non all'eventuale titolare del diritto di usufrutto o creditore

pignoratizio.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 C.C. in quanto compatibili.

Articolo 16 – Esclusione del socio

Può essere escluso il socio che sia interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Quanto sopra potrà avvenire anche:

in caso di inadempimento, totale o parziale, agli obblighi e/o agli impegni assunti con il presente atto e/o con eventuali altri atti a questo collegati, previa formale costituzione in mora e diffida ad adempiere entro un congruo termine, deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri;

qualora un socio trasferisca, con atto tra vivi, la propria azienda a terzi o proceda a metterla in liquidazione.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi, esclusivamente con il metodo assembleare, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla messa in mora o al ricevimento della notizia.

Per la valida costituzione dell'assemblea che decide sull'esclusione e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Articolo 17 – Accrescimento della quota

Nei sopra disciplinati casi di recesso e di esclusione, la quota del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Titolo V: ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 18 - Convocazione

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci; essa viene convocata dall'organo amministrativo, eventualmente anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea non può essere inferiore a 2 (due) giorni.

Articolo 19 – Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità di cui al precedente art. 18, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, nonchè i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione.


Articolo 20 – Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i soci che risultino iscritti sul libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può tenersi anche, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia, anche mediante delega in calce al biglietto di ammissione all'assemblea, con le limitazioni previste dall'art. 2372 C.C. (possibile prevedere l'esclusione o limitazioni al potere di farsi rappresentare).



Articolo 21 – Funzionamento

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza o in caso di sua rinuncia da altra persona designata dai soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario designato dai soci presenti; nelle assemblee in cui si delibera sugli argomenti di cui al numero 4 del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nonchè in materia di fusione, scissione e liquidazione, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Articolo 21 – Quorum costitutivi e deliberativi /1

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati soci portatori di più del 70% (settantapercento) del capitale sociale.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti ed a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Nei casi in cui per legge o in virtù dei presenti patti sociali il diritto di voto della partecipazione è sospeso (conflitto di interesse, socio moroso ed altro), si applica il terzo comma dell'art. 2368 C.C.

Articolo 22 – Quorum costitutivi e deliberativi /2

L'assemblea in cui si delibera sugli argomenti di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nonchè in materia di fusione, scissione o liquidazione, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati soci portatori di più del 80% (ottantapercento) del capitale sociale.

Essa delibera validamente col voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Le disposizioni del presente statuto per le quali sono previste maggioranze superiori a quelle stabilite nei primi due commi del presente articolo potranno essere modificate con delibere prese con un quorum deliberativo non inferiore alle maggioranze superiori predette.

Si applica l'ultimo comma del precedente art. 21.

Articolo 23 – Modalità alternative

Fuori dai casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C., le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto, fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 21.

Articolo 24 – Decisione mediante consultazione scritta

Qualora si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore o il socio, che intende proporre una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), specificandone l'oggetto e le ragioni, sottoscrivendola in forma originale o digitale.

La trasmissione della proposta può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, e deve essere diretta alla società consortile, ai sindaci ove nominati, e a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica) alla società consortile e al socio proponente, entro 30 giorni dalla ricezione, la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), sottoscrivendola in forma originale o in forma digitale; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 C.C., indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società consortile e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 25 – Decisione mediante consenso espressa per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si

intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione (effettuata con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) del consenso in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e sottoscritta in forma originale (o in forma digitale), di tanti soci rappresentanti più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società consortile nello spazio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione del primo consenso.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 C.C., indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società consortile e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Titolo VI : AMMINISTRAZIONE

Articolo 26 – Decisione mediante consenso espresse per iscritto

La società consortile è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non più di 7 (sette) e da non meno di 3 (tre) membri, anche non soci, includendo in tale numero i 3 (tre) amministratori nominati con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Gli amministratori sono nominati con decisione dei soci, i quali ne determinano anche il numero.

Il Consiglio dura in carica fino a un massimo di tre esercizi.

Nell'ambito della suddetta decisione dei soci, ai soci fondatori è sempre riconosciuto il diritto di nominare un amministratore. Tale facoltà non si trasmette all'avente causa in caso di trasferimento di quote.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 2386 C.C.

Qualora la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica di consiglieri, l'intero consiglio si considererà automaticamente dimissionario.

Articolo 27 – Funzionamento del Consiglio /1

Il consiglio elegge tra i propri membri, qualora non già nominati dall'assemblea, un presidente e può anche eleggere un vice-presidente.

Il consiglio nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 28 – Funzionamento del Consiglio /2

Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori o dai sindaci ove nominati.

Le convocazioni, da inviare anche ai sindaci se nominati, saranno fatte dal presidente a mezzo telegramma, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno o via telefax o posta elettronica, indicando le materie all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni salvo casi urgenti; le riunioni avverranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il consiglio si può esprimere anche con decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, applicandosi in questi casi le modalità previste dai precedenti articoli 24 e 25, in quanto compatibili, riducendosi alla metà i termini ivi previsti.

Articolo 29 – Competenze del Consiglio

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile, per il raggiungimento degli scopi sociali, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge in modo tassativo riservate alla decisione o all'assemblea dei soci.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Articolo 30 – Firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza della società consortile anche in giudizio spettano al presidente della società consortile ed agli amministratori delegati nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Articolo 31 – Deleghe del Consiglio

Il consiglio potrà anche delegare parte dei propri poteri, con l'uso della firma sociale e con quelle limitazioni che riterrà opportune, ad un comitato esecutivo oppure ad uno o più amministratori delegati, ovvero ad uno o più direttori o procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi i necessari corrispettivi nella misura, nei modi ed alle condizioni che reputerà del caso.

Articolo 32 – Amministratore unico.

I soci hanno facoltà di nominare un amministratore unico, anche non socio, in tal caso si intenderanno conferiti agli stessi i medesimi poteri previsti per il consiglio, la firma sociale e la rappresentanza della società consortile anche in giudizio, compresa la facoltà di nominare procuratori, per singoli atti o categorie di atti, nonchè imposto il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C., salve le limitazioni eventualmente stabilite in sede di nomina.

La decisione dei soci relativa a quanto sopra è valida solo se vi è la presenza ed il voto favorevole dei soci fondatori, che con tale voto rinunciano temporaneamente alle loro attribuzioni previste dal terzo comma del precedente articolo 26.

Titolo VII: COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Articolo 33 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale, ove discrezionalmente richiesto o obbligatorio per legge, viene nominato con decisione dei soci per esercitare le funzioni previste dalla legge con i relativi poteri; si compone di tre membri effettivi, fra i quali è designato il presidente, e di due supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso loro dovuto è determinato in sede di nomina in base alla tariffa professionale.

Articolo 35 – Revisore contabile

Il revisore contabile, ove discrezionalmente richiesto, viene nominato con decisione dei soci, sentito il collegio sindacale ove esistente, per esercitare le funzioni previste dalla legge, con i relativi poteri, e dura in carica per tre esercizi; in sede di nomina ne viene determinato il compenso in base alla tariffa professionale.

Qualora il revisore non venga nominato, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal collegio sindacale, ove per quest'ultimo esista obbligo di legge.

Titolo VIII: BILANCIO E UTILI

Articolo 36 – Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo amministrativo redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle Spa e la depositano presso il registro delle imprese.

Articolo 37 – Utili di gestione

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale facendoli confluire nel fondo consortile.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno disciplinati con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale

Titolo IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 – Nomina dei liquidatori

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società consortile, la nomina del liquidatore o dei liquidatori verrà effettuata dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Anche alla nomina dei liquidatori si applica la disciplina prevista dal terzo comma del precedente articolo 26.

Titolo X: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39 – Clausola compromissoria

Eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro la società consortile, da o contro i soci, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze che individuerà il presidente nella persona di un avvocato iscritto al relativo albo da non meno di dieci anni.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro sei mesi dalla costituzione del collegio, non computandosi in essi la sospensione dei termini per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

La decisione sarà secondo diritto ed il procedimento sarà rituale.

La sede dell'arbitrato sarà in Firenze

Articolo 40 – Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

